


# *SEMINARI PROPEDEUTICI ALL'ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE*

*EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI  
TECNOLOGIE PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI  
VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI  
VIA - VAS*

Bari, 9 novembre 2023

*Ing. Antonia Di Giuro  
Ing. Annalisa Pellegrini*



# EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ Legge 373/76 «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.»
  - ✓ Stabilisce delle prescrizioni sulla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria negli edifici pubblici e privati ad esclusione di quelli industriali ed artigianali
  - ✓ Regola le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ D.P.R. 1052/77 «Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.»
  - ✓ Definisce la classificazione generale degli edifici per categoria
  - ✓ Fissa le temperature esterne di progetto per i capoluoghi di provincia e le temperature di esercizio degli impianti
  - ✓ Definisce le modalità di applicazione della legge e le modalità di deposito del progetto e della relazione tecnica per l'impianto termico
- ▶ D.M. 10.03.77 «Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.»
  - ✓ Definisce la zone climatiche
  - ✓ Definisce i valori limite del coefficiente di dispersione del calore negli edifici

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ D.M. 30.07.1982 «Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici»
  - ✓ Aggiornamento dei coefficienti in relazione al rapporto di forma e alla zona climatica
- ▶ D.M. 23.11.1982 «Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali.»
  - ✓ Analogo alla Legge 373/76 ma con applicazione sugli edifici industriali, artigianali ed agricoli

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ Legge 10/91: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»
  - ✓ Si applica ad edifici di qualunque destinazione d'uso
  - ✓ Graduazione degli interventi in base al tipo di intervento sul patrimonio esistente (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia)
  - ✓ Art. 26 la progettazione e l'installazione degli impianti deve essere fatta in modo da ridurre al massimo i consumi di energia elettrica e termica, nonché l'adozione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare
  - ✓ Art. 28 introduce la relazione sul rispetto delle prescrizioni di legge
  - ✓ Art. 30 introduce la certificazione energetica degli edifici

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ DPR 412/93: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4 della legge 9 gennaio 1991 n 10» successivamente modificato dal D.P.R. 551/99
  - ✓ Verifica del fabbisogno energetico normalizzato in funzione dei gradi giorno e della località
  - ✓ Verifica del rendimento globale medio stagionale degli impianti
  - ✓ Introduce il limite inferiore del rendimento per i generatori di calore in funzione della potenza termica

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ Direttiva Europea 91/02 Energy Performance of Building Directive
  - ✓ Certificato energetico dell'edificio con indicazione chiara della prestazione energetica con durata massima di 10 anni
- ▶ D.Lgs. 192/05 recepisce la Direttiva Europea 91/2002
  - ✓ Stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
  - ✓ Disciplina le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i criteri per la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
  - ✓ Introduce i limiti per le trasmittanze degli elementi dell'involucro edilizio



# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ D.Lgs. 192/05 recepisce la Direttiva Europea 91/2002
  - ✓ Art. 3: si applica a
    - ✓ progettazione e realizzazione di edifici di nuova realizzazione e agli impianti in essa contenuti
    - ✓ Installazione di nuovi impianti in edifici esistenti
    - ✓ Ristrutturazione di edifici esistenti in maniera graduale in relazione al tipo di intervento
  - ✓ Art. 8 e ALLEGATO E: Relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di contenimento dei consumi energetici

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ Direttiva Europea 31/2010
  - ✓ Attuano una revisione della Direttiva Europea 91/2002
  - ✓ Determina una metodologia di calcolo comparativa per la verifica dei parametri standard degli stati membri confrontando l'edificio reale con l'edificio di riferimento
- ▶ D.Lgs 28/2011 «Promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili»
  - ✓ Obbligo dell'utilizzo di fonti rinnovabili

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ Direttiva Europea 27/2012
  - ✓ Quadro comune di misure per promuovere la promozione e l'efficienza energetica in Europa e per la promozione di edifici ad alta performance
- ▶ D.L. 63/13 convertito in legge 90/2013
  - ✓ Entro fine 2018 altissima prestazione per gli edifici pubblici con quota elevata di FER, da fine 2020 per tutti gli edifici
  - ✓ Valutazione del parametro costi/benefici nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti
  - ✓ Integrazione degli incentivi l'efficientamento energetico con il consolidamento antisismico degli edifici

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ D.L. 26 giugno 2015
  - ✓ Linee guida per la certificazione energetica degli edifici
  - ✓ Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  - ✓ Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione e delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
- ▶ Direttiva Europea 844/2018
  - ✓ realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici non residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto
  - ✓ introduzione di un "indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza"

# EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- ▶ D.Lgs. 48/2020 di recepimento della direttiva Europea 844/2018
  - ✓ Edifici dotati di impianti domotici, di sistemi di controllo da remoto e colonnine di ricarica per auto elettriche

The background features a stylized illustration of renewable energy. On the left, two white wind turbines are visible against a light blue sky with a single white cloud. In the foreground, there are two solar panels on a stand. To the right, a portion of a house with a brown wooden exterior and a dark roof with solar panels is shown. The entire scene is set against a blue background with abstract geometric shapes on the right side.

# TECNOLOGIE PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

# FONTI RINNOVABILI FER

- ▶ Si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili:
  - energia eolica;
  - energia solare;
  - energia aeotermica;
  - energia geotermica;
  - energia idrotermica ed oceanica;
  - energia idraulica;
  - energia derivanti da biomasse;
  - energia prodotta da gas di discarica;
  - Energia prodotta da gas residuati da processi di depurazione e biogas

# FONTI RINNOVABILI

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 «Promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili»

- Introduce semplificazioni sui procedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili;
- Introduce l'OBBLIGO di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento nei seguenti casi:
  - ✓ Edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante
    - edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq, oggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
    - edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
  - ✓ Edifici di nuova realizzazione
  - ✓ Art. 12 Art. 12: i progetti riguardanti le ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti e edifici di nuova realizzazione che assicurino una copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore al 30% dei valori minimi previsti all'allegato 3 del decreto, possono beneficiare di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime



# FONTI RINNOVABILI OBBLIGHI

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della direttiva UE 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.»

## ALLEGATO 3 – PUNTO 2

- ✓ Gli edifici sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
- ✓ Gli obblighi di cui al punto precedente non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

# FONTI RINNOVABILI

- Art. 26 Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
  - 2. l'obbligo di utilizzo delle FER nelle percentuali indicate all'allegato 3 può essere derogato sugli immobili di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali lettere c) e d) ovvero i complessi di cose immobili che hanno valore estetico e tradizionale inclusi i centri storici e le bellezze panoramiche, qualora il progettista evidenzi e dimostri con Parere della Soprintendenza, che il rispetto dell'obbligo di installazione di FER sia incompatibili con detti vincoli.
  - 5. i calcoli e le verifiche previste all'allegato 3 vanno inseriti nella relazione di cui all'art. 8, comma1, del D.Lgs. 192/2005
  - 4.L'inottemperanza all'obbligo di FER comporta il diniego del titolo abilitativo



# VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI

# VINCOLI PAESAGGISTICI

- Disposizioni di legge finalizzate alla protezione delle aree a particolare pregio paesaggistico e/o naturalistico da interventi edilizi inappropriati al contesto interessato.
- Decreto 42/2004 Codice dei beni culturali
  - 2<sup>a</sup> parte si occupa dei beni culturali ovvero le cose immobili e mobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico che appartengono allo Stato, alle Regioni, ad altri enti territoriali, nonché ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro. Sono beni culturali anche le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, gli archivi e i singoli documenti dello Stato ed in generale degli enti pubblici, le raccolte di librerie delle biblioteche dello Stato.
    - Si procede prima alla verifica dell'interesse culturale, poi alla dichiarazione del Soprintendente che deve essere notificata al proprietario e agli enti territoriali.
    - Per interventi sugli immobili vincolato occorre richiedere il parere alla Soprintendenza competente che deve esprimersi in 120 giorni.

# VINCOLI PAESAGGISTICI

- 3<sup>a</sup> parte si occupa dei beni paesaggistici, definiti all'art. 134 e 142:
  - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (cose immobili di particolare bellezza naturale, le ville ed i giardini di particolare bellezza, i complessi di cose mobili ed immobili con valore estetico e tradizionale inclusi i centri storici, le bellezze panoramiche e i punti da cui si può godere di tale bellezza) – per tali beni viene apposto un **vincolo** mediante **Dichiarazione di notevole interesse pubblico**
  - Le aree costiere, contermini ai laghi, ai fiumi ed ai torrenti, le montagne per la parte eccedente i 1600 m, i ghiacciai, le zone gravate da usi civici, le zone umide, i vulcani, le zone di interesse archeologico, boschi e foreste, parchi e riserve naturali – tali zone sono **tutelate per legge** (art. 142 del 42/04)
  - Le aree sottoposte a tutela dai piani paesaggistici
    - Per gli interventi nelle aree soggette a tutela è necessario acquisire apposita autorizzazione da parte della Regione o Comune che si esprime dopo aver ottenuto il parere della Soprintendenza.
    - Vengono istituite le commissioni locali per il paesaggio che supportano gli enti nel processo.
    - L'autorizzazione paesaggistica ha validità di cinque anni dal rilascio.

# VINCOLI PAESAGGISTICI

- 4<sup>a</sup> parte si occupa delle sanzioni
  - Per la parte seconda del codice
    - Se la violazione delle misure di protezione e conservazione dei beni culturali viene recato un danno al bene, il responsabile è tenuto a riparare allo stesso a proprie spese; in caso di inottemperanza, provvede il Ministero a ripristinare il danno, recuperando le somme nelle forme di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Se il danno non è riparabile, il responsabile deve corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta.
    - Le sanzioni amministrative sono accompagnate con sanzioni penali in relazione alla gravità del danno arrecato al bene tutelato.
  - Per la parte terza del codice
    - Al trasgressore è imposto il ripristino dello stato dei luoghi entro termine perentorio; se non rispettato si provvede di ufficio recuperando le somme dal responsabile.
    - Se non sono stati creati volumi o superfici utili, se sono stati utilizzati materiali difformi da quelli autorizzati con Aut. Paesaggistica e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del 380/01, è possibile procedere all'accertamento di compatibilità paesaggistica degli stessi interventi in sanatoria, con sanzione pecuniaria pari al maggiore importo tra il profitto conseguito dall'intervento ed il danno arrecato.

# VINCOLI PAESAGGISTICI

- Per interventi eseguiti su beni paesaggistici senza autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, sono previste sanzioni penali oltre che amministrative in relazione alla gravità della violazione compiuta.
- La sanzione penale non viene applicata nei casi in cui viene ottenuta l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria prevista nei casi anzidetti (non creazione di volumi o superfici utili, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e utilizzo di materiali diversi da quelli autorizzati)

# PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PPTR

- Approvato con D.G.R. 176 del 16 febbraio 2015
- Divide il territorio in 11 ambiti paesaggistici individuati attraverso la conformazione storica delle regioni geografiche, i caratteri del territorio ambientali ed ecosistemici, le tipologie insediative, l'insieme delle figure territoriali costitutive dei morfotipi dei paesaggi
- Gli ambiti vengono divisi in Figure territoriali, ovvero in porzioni in cui è riconoscibile la specificità dei caratteri morfologici , ambientali, territoriali e paesaggistiche



# PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PPTR

- Vengono individuate tre strutture con sotto componenti:
  - Idrogeomorfologica
    - Componenti geomorfologiche
    - Componenti idrologiche
  - Ecosistemica ed ambientale
    - Componenti botanico vegetazionali
    - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
  - Antropica e storico culturale
    - Componenti culturali ed insediative
    - Componenti dei valori percettivi

# PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PPTR

- Le componenti si distinguono in:
  - Beni paesaggistici – aree ed immobili di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge
  - Ulteriori contesti – aree da sottoporre a particolari misure di salvaguardia ed utilizzazione
- Vengono definiti
  - gli indirizzi che indicano gli obiettivi generali e specifici del PPTR
  - Le direttive da seguire per garantire il soddisfacimento degli obiettivi generali
  - Le prescrizioni ovvero le disposizioni conformative che regolano gli usi e le trasformazioni consentite
  - Misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli UCP che assicurano la conformità dei progetti o dei piani con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso

# PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PPTR

- Strumento di controllo preventivo:
  - Autorizzazione paesaggistica per interventi che interessano i Beni Paesaggistici
  - Accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che interessano gli ulteriori contesti
- Documenti da presentare per autorizzazione e accertamento:
  - Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005
  - Documentazione fotografica esaustiva
  - Stralci della zonizzazione e delle normative d'uso
  - Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto
  - Fotoinserimenti e simulazioni

# ESENZIONI E SEMPLIFICAZIONI

- Territori costruiti come definiti all'art. 142 comma 2
  
- DPR 31/2017
  - Allegato A – interventi che non richiedono l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (ad esempio pere interne, opere interrato, ecc)
  - Allegato B – Interventi soggetti a provvedimenti semplificati (la relazione viene resa in forma semplificata adottando un modello preimpostato)
  
- CIRCOLARE SOPRINTENDENZA 42/2017
  - Circolare applicativa del D.P.R. n.31 del 2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"DPR 31/2017

# PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

- Quadro conoscitivo del territorio sulla base di caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche con obiettivi di:
  - la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
  - la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
  - il riordino del vincolo idrogeologico;
  - la difesa, la sistemazione e la regolarizzazione dei corsi d'acqua;
  - lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti

# PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

- Titolo II assetto idraulico
  - Disciplina degli interventi consentiti nelle aree a bassa, media ed alta pericolosità idraulica
  - Disciplina delle aree non studiate
- Titolo III assetto geomorfologico
  - Disciplina degli interventi di mitigazione della pericolosità geomorfologica
  - Disciplina degli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa
- Nulla osta dell'AdB prima del rilascio del titolo abilitativo



VIA – VAS - VINCA

## VIA e VAS

La VIA, Valutazione Impatto Ambientale, e la VAS, Valutazione Ambientale Strategica, sono procedure amministrative di natura tecnico-scientifica finalizzate a garantire che lo sviluppo delle attività umane sia sostenibile dal punto di vista ambientale.



## VIA e VAS

- La **Valutazione di Impatto Ambientale** viene utilizzata nella fase di progettazione delle singole opere. In questa fase è infatti possibile individuare scientificamente i potenziali impatti ambientali della messa in opera degli artefatti. Il principio che regola la VIA è la prevenzione del rischio mediante appunto una valutazione preventiva. La procedura della VIA prevede un iter ben preciso, stabilito dal decreto Legislativo n.152 del 2006 “Norme in materia ambientale”. La VIA prevede lo Studio dell’impatto Ambientale redatto da un consulente tecnico specializzato nella valutazione dell’impatto ambientale.
- La **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) si utilizza per le valutazioni di impatto ambientale dei piani e programmi territoriali (pianificazione e programmazione territoriale). La VAS quindi non è inerente ad una singola opera, ma a piani più complessi relativi appunto alla programmazione territoriale. La VAS prevede la redazione dei Rapporti Ambientali, formulati da un tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica. Anche in questo caso la normativa di riferimento è quella stabilita dal Dlgs 152/2006.

# VIA e VAS

- Introdotta in Europa dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (27 giugno del 1985) la **VIA** è uno strumento di politica ambientale che muove attorno a quattro concetti principali:
  - prevenzione (dei possibili impatti ambientali);
  - integrazione (analisi delle componenti ambientali e delle interazioni con i vari effetti possibili);
  - confronto (dialogo tra chi progetta e chi autorizza l'opera);
  - partecipazione (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione, per garantire una maggiore trasparenza ai cittadini).

# VIA e VAS

- Le fasi di procedura della **Valutazione di Impatto Ambientale**, secondo quanto stabilisce la normativa italiana, prevedono:
  - verifica di assoggettabilità (screening);
  - definizione contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
  - presentazione e pubblicazione del progetto;
  - svolgimento delle consultazioni;
  - valutazione dello studio e delle consultazioni;
  - decisione;
  - informazione sulla decisione;
  - monitoraggio.

# VIA e VAS

- Gli ambiti di applicazione della VIA si dividono in funzione della competenza dei progetti in:
  - ✓ statale (allegato II della Parte II del D.Lgs. 152/06)
  - ✓ regionale (allegati III e IV).
- Sono assoggettate al livello Statale della VIA i progetti di:
  - ✓ raffinerie di petrolio;
  - ✓ centrali termiche e impianti di combustione;
  - ✓ impianti nucleari;
  - ✓ impianti termici;
  - ✓ acciaierie;
  - ✓ autostrade, aeroporti, tronchi ferroviari.
- Sono assoggettate al livello Regionale della VIA i progetti di:
  - ✓ impianti eolici e termici per la produzione di energia elettrica;
  - ✓ impianti di smaltimento e recupero rifiuti tossici o pericolosi;
  - ✓ agricoltura;
  - ✓ industria energetica ed estrattiva;
  - ✓ infrastrutture.

# VIA e VAS

- la nuova Valutazione di Impatto Ambientale vede principalmente ridurre i tempi di procedura della VIA a seguito dell'entrata in vigore il 16 giugno 2017, del D.Lgs. 104/2017.
- Tra le novità fondamentali infatti, oltre alla modalità ordinaria, vi è la possibilità di richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.
- Oltre alla riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti e all'eliminazione dell'obbligo di presentare elaborati progettuali nella verifica di assoggettabilità (basta uno studio preliminare ambientale), altre novità importanti riguardano:
  - ✓ pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto (da richiedere all'autorità competente) per individuare le corrette procedure da avviare nel caso di modifiche o adeguamenti tecnici di opere già esistenti;
  - ✓ regole omogenee su tutto il territorio nazionale;
  - ✓ digitalizzazione delle procedure (con eliminazione degli obblighi di pubblicazione sugli organi di stampa).

## VIA e **VAS**

- La **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) è uno strumento, previsto per legge, volto a proteggere e tutelare l'ambiente dai possibili impatti dovuti a piani e programmi.
- Dapprima introdotta a livello europeo, con la Direttiva 2001/42/CE (concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"), la VAS è stata poi recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006, poi modificato e integrato dal:
  - D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008
  - D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010.
- La **VAS** è una valutazione integrata e partecipata: ovvero, anche i cittadini, possono inviare delle osservazioni sui possibili impatti di piani e programmi sull'ambiente.

## VIA e **VAS**

- L'articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 riporta la definizione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come: *"l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione"*.

## VIA e **VAS**

- Tra gli obiettivi della VAS, definiti all'art.4, vi sono:
  - garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
  - contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione e approvazione di piani o programmi (per promuovere lo sviluppo sostenibile);
  - promuovere l'utilizzo di questo strumento per la stesura di piani e programmi statali, regionali e sovracomunali;
  - assicurare l'effettuazione della valutazione ambientale per tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.



# VIA e **VAS**

- Sono soggetti a VAS i piani e programmi che riguardano:
  - il settore agricolo, forestale, della pesca, industriale, energetico, dei trasporti, della gestione rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, autorizzazione, area di localizzazione o realizzazione di opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a VAS (in base alla normativa vigente);
  - siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

## VIA e VAS

- La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante l'elaborazione dei piani o dei programmi che possono avere effetti sull'ambiente e, di conseguenza, prima dell'approvazione degli stessi.
- Poiché la VAS riguarda applicazioni di interesse pubblico, i soggetti coinvolti nella valutazione possono essere:
  - autorità procedente (pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano o del programma) e proponente. Nel caso in cui quest'ultimo sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma. Nel caso, invece, il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente;
  - autorità competente (in ambito statale, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali);
  - soggetti competenti in materia ambientale;
  - soggetti interessati al procedimento (stati confinanti, regioni, province, privati cittadini).

## VIA e VAS

- La procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevede, inoltre, diverse fasi. Ovvero:
  - verifica di assoggettabilità;
  - redazione del rapporto ambientale;
  - consultazioni (anche transfrontaliere, se il piano o il programma possono avere effetti sull'ambiente di un altro stato dell'UE);
  - giudizio di compatibilità ambientale;
  - decisione;
  - informazione del pubblico sulla decisione;
  - monitoraggio.

# VIA e VAS

- Sebbene VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS possano sembrare simili, dato che entrambe hanno l'obiettivo di proteggere e prevenire l'ambiente dagli impatti antropici, vi sono però delle differenze sostanziali:
  - la Valutazione Ambientale Strategica si applica a piani e programmi, mentre la Valutazione di Impatto Ambientale riguarda progetti od opere specifiche.
  - la VAS viene effettuata durante l'elaborazione dei piani o programmi: agisce "a monte", durante il processo decisionale, quando è ancora possibile modificare la direzione da prendere. La VIA, invece, viene effettuata quando il progetto è già ultimato, valutando il possibile impatto legato all'esecuzione dell'opera e autorizzandone o meno la realizzazione;
  - la VAS valuta l'impatto ambientale considerando un territorio nel suo insieme, quindi includendo più progetti; la VIA, invece, è specifica per un singolo progetto, quindi anche la valutazione dell'impatto è meno complessa.
  - Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nei procedimenti di VIA e VAS è integrata la procedura di VInCA. Nei casi di procedure integrate VIA-VInCA, VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

# VInCA

- La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
- In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VInCA) viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)** - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)

# VIncA


- Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
- L'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.
- Le Linee guida, elaborate in stretta collaborazione con la Commissione europea, seppure antecedenti al documento di indirizzo unionale di settore "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, risultano del tutto conformi ai nuovi orientamenti eurounitari in materia di Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento agli approfondimenti in materia di screening di incidenza e di procedura di deroga ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

# VInCA

- La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
  - Livello I: screening – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.
  - Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
  - Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

# VInCA

- Solo a seguito di dette verifiche, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.





# LINK UTILI

## ➤ NORMATIVE

➤ <https://www.normattiva.it>

## ➤ NORMATIVE REGIONALI

➤ <https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/Index.aspx>

## ➤ PPTR

➤ [http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_pianificazione\\_regionale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale)

## ➤ WEB GIS PPTR (APRIRE CON GOOGLE CHROME)

➤ <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>

## ➤ AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

➤ <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/servizi-cartografici-puglia-menu>

## ➤ WEB GIS ADB PUGLIA

➤ [http://webgis.distrettoappenninomeridionale.it/gis/map\\_default.phtml](http://webgis.distrettoappenninomeridionale.it/gis/map_default.phtml)

## ➤ RETE NATURA 2000

➤ <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/RN2000PianiGestione/index.html>

## ➤ WEB GIS SITI INTERESSATI (APRIRE CON GOOGLE CHROME)

➤ <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/RN2000PianiGestione/index.html>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE